

Roma, 17 Aprile 2018

FIS18098

SM

Oggetto: Fisco. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018, con cui sono stati approvati i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) istituiti dall'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 i quali, in un'ottica di rafforzamento della collaborazione tra le imprese e l'Amministrazione finanziaria, sostituiranno i parametri e gli studi di settore a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018.

Come previsto dalla norma prima citata, gli ISA *“..rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale...ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo...l'accesso al regime premiale di cui al comma 11”*. Questo regime premiale consiste in una serie di agevolazioni, tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA, IRAP e imposte dirette, e dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per importi fino a 50.000 euro annui;
- l'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- l'anticipo di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo,

Il programma informatico dell'Agenzia delle entrate, oltre a segnalare il punteggio degli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale, permette al contribuente di segnalare l'inattendibilità delle informazioni in possesso della medesima Agenzia, con l'inserimento dei dati da questi ritenuti corretti.

I casi esclusi dall'applicazione degli ISA sono previsti dall'art. 2 del decreto, tra cui compaiono i contribuenti con ricavi dichiarati di ammontare superiore a 5.164.569 €.

Tra gli indici approvati figura quello del settore trasporto merci su strada “ISA AG68U”, nel quale sono stati indicati i seguenti modelli di business (MoB, con numerosità riferita al periodo d'imposta 2015):

1. imprese che offrono prevalentemente servizi di trasporto con modalità “raccolta e/o distribuzione” (numerosità: 7254);
2. imprese che offrono in prevalenza “altri servizi” (numerosità: 2347);
3. imprese che offrono prevalentemente servizi di trasporto “a carico completo” (numerosità: 12.387);
4. imprese di trasporto che offrono in prevalenza una gamma di servizi diversificata (numerosità: 3466);
5. imprese che offrono prevalentemente servizi di trasporto combinato (numerosità: 394);
6. imprese che operano in prevalenza per spedizionieri o altri vettori fornendo principalmente servizi di trasporto con modalità “raccolta e/o distribuzione” (numerosità: 3261);
7. imprese che offrono prevalentemente servizi di trasloco (numerosità: 953);
8. imprese che offrono prevalentemente servizi di trasporto rifiuti (numerosità 2237);
9. imprese che operano in prevalenza per spedizionieri o altri vettori fornendo principalmente servizi di trasporto “a carico completo” (numerosità: 3588);



10. imprese di trasporto più strutturate che offrono in genere una gamma di servizi diversificata comprendente prevalentemente le modalità di vezione “carico completo” e “raccolta e/o distribuzione” (numerosità: 9135);
11. imprese che offrono in prevalenza servizi di trazionismo (numerosità 665);
12. imprese che offrono in prevalenza servizi di trasporto eccezionale (numerosità: 106)

Il testo del decreto, completo dell'allegato 25 relativo all'indice di affidabilità del trasporto merci su strada, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.